



COMUNE DI CASTELPAGANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 29-04-2016

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2016 - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ZEOLI MICHELINO	P	RUBORTONE GIANNI	P
BOZZUTO GIUSEPPE	P	BOZZUTO DONATO	P
GRECO GIOVANNI	P	DE MATTEIS ALBERTO	P
MIDEO LUCIO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. **DONATO BOZZUTO** in qualità di **PRESIDENTE** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE-VIGILANZA-COMMERCIO
F.to Rag. Mario Zeoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre disposizioni normative;
- che l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento e in diminuzione fino a tre punti percentuali;
 - che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla in aumento e in diminuzione, fino a due punti percentuali;
 - che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - che il comma 677, dell'art. 1 della legge n.147/2013 testualmente recita : "il Comune, con medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.";
 - il comma 708 art. 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
 - l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - che la Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze, nel fornire chiarimenti in merito al regime di tassazione locale relativo agli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, ha precisato che la disposizione di equiparazione all'abitazione principale di cui al predetto comma 2 opera sulla base delle seguenti condizioni:
 - 1) possedere a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulta locata o data in comodato d'uso;
 - 2) essere iscritti all'Anagrafe dei residenti AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero);
 - 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
 - che per le unità immobiliari possedute dai predetti cittadini per le quali non risultano soddisfatte le condizioni stabilite, il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, può stabilire un'aliquota agevolata purchè non inferiore al 4,6 per mille, atteso che il comma 6 dell'art 13 del predetto decreto consente al comune di modificare l'aliquota base, in aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali;
 - l'art. 13, comma 3, del D.L.n. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011) così come modificato dall'art.1, comma 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità), ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - **Considerato** che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; Viste le aliquote, detrazioni e disposizioni stabilite da questo Ente per l'annualità 2015 e di seguito riportate:
 - 7.6 per mille aliquota ordinaria;
 - 4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);
 - equiparazione all'abitazione principale per quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;
 - 4,6 per mille per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero) per le quali non opera l'equiparazione ad abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come chiarito dal contenuto della Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato differito al 30/04/2016;

Visto la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Per la narrativa che precede:

di prendere atto che :

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote, detrazioni e disposizioni relative all'Imposta Municipale propria così come stabilite per l'anno 2015 e di seguito indicate:

- 7.6 per mille aliquota ordinaria;
- 4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);
- equiparazione all'abitazione principale per quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;
- 4,6 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero) per le quali non opera l'equiparazione ad abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come chiarito dalla Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze.

di dare atto:

-che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015, Legge di Stabilità 2016;

-che è prevista altresì la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Leg.vo n.23/2011;

- di pubblicare la delibera di approvazione delle aliquote TASI Anno 2016, sul sito del Dipartimento del Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere il presente atto, con separata votazione unanime e palese, è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. leg.vo n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. DONATO BOZZUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° 2382 del 11-05-2016

Albo n° 178 del 13-05-2016

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-05-2016 al giorno 28-05-2016.

Castelpagano, li 30-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

IL MESSO COMUNALE
F.to ANTONIO COLACRAI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
-----------------------------	----------	----------------------------------	----------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-05-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000.

Castelpagano, li 25-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto *Di Nunzio Maria Grazia*

CERTIFICO

Che la presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Castelpagano, li 13-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio